

Prot. N. 489/2025.U.



## **PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Livorno**

Livorno, 5 febbraio 2025

**Al Sig. Presidente  
Consiglio Ordine Avvocati LIVORNO**

**Al Sig. Presidente  
Camera Penale LIVORNO**

**Ai Sigg.ri Sostituti Procuratori  
Alle Segreterie dei sostituti procuratori  
Alla responsabile Ufficio Ricezioni Atti  
Alla responsabile Ufficio Casellario  
UFFICIO**

***oggetto: istanze ex art. 335 c.p.p. e richieste informazioni stato procedimento***

Pervengono quotidianamente a questo Ufficio da parte dei difensori di indagati e p.o. numerose “richieste di informazioni sullo stato del procedimento” veicolate all’Ufficio Ricezione atti attraverso vari canali (p.e.o., p.e.c., telefonicamente e persino verbalmente)

Al fine di meglio organizzare il servizio di risposta a tale genere di istanze, appare opportuno disporre che, in via preliminare, i difensori degli indagati e/o delle pp.oo. esclusivamente a mezzo portale PDP e le parti private a mezzo sportello trasmettano a questo Ufficio formale richiesta ai sensi dell’art. 335 commi 3 e 3 ter c.p.p., accompagnata per i difensori dal c.d. atto abilitante.

Solo ove la comunicazione richiesta risulti negativa, pur a fronte di una denuncia o querela sporta dalla p.o. o della pregressa notifica di un atto che



asseveri la pendenza di un procedimento penale a carico dell'indagato, la parte privata a mezzo sportello e il difensore della p.o. o dell'indagato a mezzo pec [depositoattipenali.procura.livorno@giustiziacert.it](mailto:depositoattipenali.procura.livorno@giustiziacert.it) potranno trasmettere all'ufficio ricezione atti una richiesta di informazioni sullo stato del procedimento, allegando copia della comunicazione negativa ricevuta ai sensi dell'art. 335 c.p.p., prova dell'avvenuto pagamento dei diritti di cancelleria nella misura di € 3,92 e, il difensore, anche gli estremi della avvenuta ricezione della querela rilasciata dal PDP.

L'Ufficio ricezione atti, ove per il procedimento sia già intervenuto provvedimento di archiviazione del Gip ovvero atto di esercizio dell'azione penale, potrà rilasciare la comunicazione richiesta senza ottenere autorizzazione del magistrato titolare del fascicolo.

In tutti gli altri casi girerà la richiesta al sostituto procuratore che valuterà se autorizzare o meno la comunicazione.

Resta fermo il disposto dell'art. 335 comma 3 ter c.p.p. secondo cui la p.o. potrà chiedere il rilascio della certificazione solo decorsi sei mesi dal deposito della querela.

Non saranno prese in considerazione istanze o richieste che contrastino con quanto sopra disposto

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti

il Procuratore della Repubblica  
*Maurizio Agnello*

